





Università degli studi di Roma
Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza
Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Tracce

Prova Finale
19 luglio 2005

A.A. 2004 / 2005





Università degli studi di Roma
Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza
Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Civile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
A.A. 2004/2005

PROVA FINALE
19 luglio 2005

DIRITTO CIVILE

TEMA

Il trasferimento della proprietà e la cessione del credito a scopo di garanzia.

PARERE

Tizio si reca dal Notaio e gli sottopone di essere in trattative per acquistare un immobile che è pervenuto al venditore per donazione dal genitore ancora vivente.

Il candidato illustri le possibili soluzioni da adottare per cautelare l'acquirente da eventuali azioni di restituzione conseguenti ad azioni di riduzione vittoriosamente esperite, alla luce degli orientamenti dottrinari e delle recenti novità legislative introdotte con la legge n. 80/2005 di conversione del Decreto Legge 35/2005.

ATTO

Tizio e Caia, coniugati in regime di comunione legale dei beni, edificano una costruzione su un terreno acquistato da Tizio prima del matrimonio.

Intervenuta la sentenza di separazione personale, Caia intende far valere i suoi diritti sull'immobile. Il candidato, assunta la veste del legale di Caia, rediga l'atto più idoneo alla tutela dei suoi interessi.

*Articoli del Codice Civile modificati
dalla legge 80/2005*

561. (*Restituzione degli immobili*). Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca (2808 ss.) di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purchè la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti (820, 1284) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).


563. (*Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione*). Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione (559) hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi (559), la restituzione degli immobili (2652, n. 8, 2690 n. 5).

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 ss.).

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell'art. 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile.

L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione.



Università degli studi di Roma
Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza
Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Penale



PARERE

Il presidente di un'associazione 'sottrae' somme di denaro da un libretto di deposito bancario di pertinenza dell'ente; poi, occulta, gli ammanchi mediante false annotazioni di versamenti per pari importi.

Si chiede quale sia il tipo legale nel quale inquadrare la condotta in esame o se, per avventura, si profili un concorso di reati.

Tema ovvero atto di impugnazione

Condotta costitutiva e momento consumativo del delitto di corruzione.
Criteri individuatori del giudice competente per territorio.

(Corte Appello Milano, Sez. II penale, 4 ottobre 2001, xy)

MORO n° 800 N° 81

Rep. 669
a



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Seconda Sezione Penale

Composta dai Signori:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) Dott. ARTURO SOPRANO | Presidente rel. |
| 2) Dott. SERGIO PICCINNI LEOPARDI | Consigliere |
| 3) Dott. ROBERTO PUNZO | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n° 4311/2000 Reg. Gen. App.

nei confronti di

[REDACTED] n. a Milano il 15-5-1953- elett. dom.

c/o Avv. Moro Visconti Alberto di Milano

APPELLANTE - - Libero- Presente-

Difeso di fiducia dagli Avv. ti Moro Visconti Alberto, p.zza S. Pietro di Gessate n° 2 di Milano e dall'Avv. Mario Chiti del Foro di Firenze

[REDACTED] Pontenure (PC) il 15-8-1932 ed elett.

domiciliato presso l'Avv. Filiani Giampaolo di Roma, in via della

Art. N°
Campione Civile

N° 429°
della sentenza

N° 4311/2000
del Reg. Gen.
App.

UDIENZA
del giorno
4-10-2001

Depositata
In
Cancelleria

il 13/10/01
Il Cancelliere

Estratto esecutivo
Proc.
Gen.....

il.....
Ufficio Corpi
Reato
di.....

Estratto.....
.....

IL
CANCELLIERE

Redatt.....
Sched.....
il

IL
CANCELLIERE

Art.....
.....
Campione Penale

6) del resto, ove anche volesse seguirsi la (non condivisa) tesi degli appellanti secondo cui il reato più grave dovrebbe essere individuato nella corruzione di cui al capo E) -ovvero che al luogo di consumazione di tale reato dovrebbe farsi (esclusivo) riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della posizione del (solo) Necci- la conclusione non muterebbe.

L'individuazione del momento consumativo del reato di corruzione è oggetto di *vexata quaestio* in dottrina e giurisprudenza.

Ritengono taluni che tale reato, sia nella forma ordinaria (in cui all'accettazione si accompagni o segua la dazione) che in quella contratta (allorquando l'illecita promessa resti inadempita), si consumi sempre nel luogo (e nel momento) in cui le parti concludano il *pactum sceleris*, nulla rilevando l'eventuale successiva dazione del compenso pattuito.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene, invece, che, nell'ipotesi in cui all'accordo segua la dazione del compenso, il reato debba ritenersi concluso nel luogo (e nel tempo) della dazione, realizzandosi in tale ipotesi una sorta di progressione criminosa che, provocando "un approfondimento dell'offesa tipica" sposta in avanti il momento consumativo del reato che viene, quindi, a coincidere con quello dell'ultima dazione.

A tale ultimo orientamento aderisce questa Corte.

E' infatti indubitabile che il delitto di corruzione è reato di evento caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, indifferentemente, o con la sola accettazione dell'illecita promessa ovvero con la ricezione del compenso.

Nella prima ipotesi (solo accordo corruttivo) il reato si consuma, evidentemente, nel luogo e nel tempo dell'accordo.

Nella seconda (accordo seguito da dazione), si hanno, invece, due essenziali attività, funzionalmente legate l'una all'altra, di realizzazione dello schema tipico del reato.

Il reato viene cioè commesso con due successive condotte, strettamente collegate e funzionali: l'accettazione della promessa ed il ricevimento dell'utilità.

Con tale ricevimento coincide per tanto il momento consumativo del reato, *"versandosi in una ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo"*.

Nella forma ordinaria della corruzione si verificano, quindi, entrambi gli eventi, in logica successione temporale ed il secondo (dazione) *"non degrada a post factum irrilevante perché in questo caso il reato, realizzandosi lo schema principale della dazione e della correlata accettazione del danaro o dell'utilità da parte del pubblico ufficiale, si consuma nel momento della percezione effettiva del compenso"* (C.C. sez. VI, 3-2-1998 n° 3234, Grimaldi, in Riv. Pen. 1998, 582; cfr. anche C.C. sez. VI, 26-3-1996, n° 7555, Garbato, in Cass. pen. 1997, 3402).

In breve: *"secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa. Di conseguenza, il momento consumativo del reato si sposta in avanti qualora la ricezione di utilità costituisca l'adempimento dell'originario accordo, e la competenza si radica nel luogo in cui è avvenuta la dazione"* (Trib. MI. sez. III, ord. 2-7-1998, Pres. Mambriani, in Foro Ambrosiano 1999 m. 12 p.8; cfr. anche C.C. 5-2-1998, n° 2894, Lombardi, in CED Cass. 1998; C.C. VI, 24 ottobre 1997 n° 11984, in Cass. pen. 1999, p. 506, m. 169; C.C. sez. VI, 19 marzo 1997, ivi, 1998, p. 1625, m. 956; sez. VI, 8-11-96 n° 10851, Malossini, ivi, 1998, 71; sez. VI, 26-3-96 n° 7555, Garbato, in Giust. pen. 1997, II, 268; sez. VI, 7-2-96, in Cass. pen., 1997, p. 13339, n° 808; sez. VI, 17-2-1996, ivi, 1997, p. 402 n° 211; sez. VI, 10 luglio 1995, ivi, 1996, p. 2549, n° 1446; sez. VI, 8-11-1996, ivi, 1998, p. 71 m. 22; sez. IV, 13-6-85, Aldieri, ivi, 87, 895).

Alla luce di tali principi, non appare dubitabile che il reato di corruzione in esame -anche a voler prescindere dall'accertata connessione con il più grave reato di falso in bilancio- rientri, ex se, nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.

E valga il vero.

- è certo che la materiale ricezione del danaro, corrispettivo dell'illecito mercimonio di pubbliche funzioni, è (inizialmente) avvenuta all'estero (Londra), a seguito dei bonifici emessi dal Consorzio, a mezzo del proprio conto presso la

Banca Commerciale di Milano, in favore del conto Corak n° 7609558 acceso presso la America Express di Londra;

- è altresì inconfutabile che l'accordo illecito ha tratto origine e si è progressivamente formato in Italia (le iniziali richieste di Balzamo ai Rendo, avvenute a Roma; il successivo incontro dei Rendo, sempre in tale località, con Citaristi, per la "verifica" della predetta richiesta ; i successivi incontri, ancora una volta a Roma, con Balzamo e poi Pacini Battaglia, funzionali all'individuazione delle concrete modalità esecutive del pagamento dell'eventuale "tangente"; il susseguente colloquio dei Rendo con Sabbioni e Lodigiani, per conseguire l'assenso dei soci alle illecite dazioni; gli ulteriori incontri con Roger, in Italia ed all'estero....);

- non è parimenti revocabile in dubbio che sempre nello Stato ha avuto inizio parte significativa dell'iter criminoso della consumazione del reato (i bonifici, rimesso da Milano, sul conto estero della Corak);

- non risulta, invece, individuato, in termini di certezza, il luogo - verosimilmente nello Stato- in cui tra le imprese ed i politici e tra questi ultimi ed i funzionari delle F.S., si è formato il consenso sull'illecita pattuizione, funzionale al mercimonio del pubblico ufficio.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 6 c.p., il reato di corruzione deve ritenersi commesso nel territorio dello Stato (ove il *pactum sceleris* è stato deliberato, concordato, disciplinato nelle sue modalità esecutive ed ove è stato conferito mandato all'istituto bancario per il pagamento della tangente) e che, per il combinato disposto degli art. 8, 9 e 10 3° co. c.p.p., ai fini della competenza territoriale, per le considerazioni già innanzi svolte, deve farsi riferimento al luogo in cui ha avuto inizio, nello Stato, la sua consumazione.

Tale luogo non può non essere individuato in Milano ove aveva sede l'agenzia bancaria dalla quale è partito il bonifico in favore della società estera e, cioè, dal luogo in cui il privato ha dato inizio alla materiale dazione della tangente destinata, attraverso un vorticoso giro, ai politici (ed ai P.U.).



Ed invero "è sufficiente, perché il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato, che ivi si sia verificato anche solo un frammento dell'iter criminoso e costituiscono parte dell'azione tutti i movimenti che, attuando una modificazione del mondo esteriore, possono contribuire alla consumazione del reato" (C.C. sez. VI, 22 febbraio 1993, n° 1544, Romanelli).

Nella specie, il mandato conferito, in Milano, all'istituto bancario di eseguire lo (illecito) pagamento del danaro all'estero costituisce, inequivocabilmente, un significativo e rilevante frammento dell'iter esecutivo della consumazione del delitto di corruzione.

L'invio dei predetti bonifici rappresenta, invero, sotto l'aspetto naturalistico, il momento iniziale della condotta produttiva dell'evento dannoso e, più precisamente, quello immediatamente antecedente alla ricezione del danaro, con la quale si è consacrata la definitiva consumazione del reato di corruzione in questione.

o o o o o



Università degli studi di Roma
Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Pubblico



Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza
Scuola Biennale di Specializzazione per le Professioni Legali

PROVA FINALE
(19 luglio 2005)

Tracce di diritto amministrativo

1 La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del Giudice Amministrativo, con particolare riferimento alle violazioni della normativa comunitaria.

2 Il risarcimento, da parte della Pubblica Amministrazione, del danno non patrimoniale, alla luce delle più recenti pronunce del Consiglio di Stato.

3 Il “difetto assoluto di attribuzione” (art. 21-septies della legge 7.8.1990, n. 241, modificato dalla legge 11.2.2005, n. 15) in relazione al vizio di “incompetenza” (art. 21-octies della stessa legge).